



Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)

Avamprogetto

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA (LIVA),
ordina:

I

L'ordinanza del 27 novembre 2009² concernente l'imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

Art. 3, rubrica, cpv. 1 e 3

Dichiarazione d'adesione nell'ambito dell'importazione di un bene
(Art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA)

¹ *Abrogato*

³ Se rinuncia a importare i beni a proprio nome, il fornitore della prestazione deve segnalare la rinuncia nella fattura destinata all'acquirente.

Art. 4

Nel caso in cui un bene sia trasferito dall'estero in un deposito in territorio svizzero per essere fornito a partire da tale deposito, il luogo della fornitura è considerato sito all'estero se il destinatario della fornitura e la controprestazione dovuta sono noti al momento del trasferimento dei beni in territorio svizzero e i beni sono in libera pratica doganale al momento della fornitura.

RS

¹ RS **641.20**

² RS **641.201**

Art. 4a *Momento del mutamento del luogo della fornitura*
(Art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA)

¹ In caso di forniture in conformità con l'articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero a partire dal momento in cui il fornitore della prestazione raggiunge, con tali forniture, il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi all'anno.

² A partire da quel momento il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero per tutte le forniture provenienti dall'estero e destinate al territorio svizzero, e il fornitore della prestazione deve importare i beni a proprio nome.

³ Se un anno il suddetto limite della cifra d'affari non viene più raggiunto, il luogo della fornitura continua a essere considerato sito in territorio svizzero fintanto che il fornitore della prestazione non comunichi per iscritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di rinunciare all'imposizione delle forniture transfrontaliere. La rinuncia ha valore a decorrere dall'inizio del periodo fiscale successivo.

Art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 lett. h

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 6a cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 8

Abrogato

Art. 9 *Esenzione e fine dell'esenzione dall'assoggettamento per le imprese site sul territorio svizzero*
(Art. 10 cpv. 2 lett. a e 14 cpv. 1 lett. a e 3 LIVA)

¹ Le imprese con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero che avviano la propria attività o la estendono mediante assunzione di un'azienda o apertura di un nuovo settore d'attività sono esentate dall'assoggettamento se, alla luce delle circostanze, è presumibile che nell'arco dei successivi 12 mesi esse non raggiungano il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi. Qualora nel momento specifico non sia possibile valutare se il suddetto limite della cifra d'affari verrà raggiunto o meno, si dovrà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi.

² Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite della cifra d'affari, l'esenzione dall'assoggettamento termina, a scelta, al momento:

- a. dell'avvio o dell'estensione dell'attività; oppure
- b. della nuova valutazione, e comunque entro e non oltre l'inizio del quarto mese.

³ Per le imprese esentate dall'assoggettamento, l'esenzione termina allo scadere dell'esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi.

Se l'attività che fonda l'assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l'anno, la cifra d'affari è riportata su un anno intero.

Art. 9a Esenzione e fine dell'esenzione dall'assoggettamento per le imprese estere

(Art. 10 cpv. 2 lett. a e 14 cpv. 1 lett. b e 3 LIVA)

¹ Le imprese che non hanno sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero e che eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero sono esentate dall'assoggettamento se, alla luce delle circostanze, è presumibile che nell'arco dei successivi 12 mesi esse non raggiungano il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi. Qualora nel momento specifico non sia possibile valutare se il suddetto limite della cifra d'affari verrà raggiunto o meno, si dovrà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi.

² Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite della cifra d'affari, l'esenzione dall'assoggettamento termina, a scelta, al momento:

- a. dell'esecuzione della prima prestazione sul territorio svizzero; oppure
- b. della nuova valutazione, e comunque entro e non oltre l'inizio del quarto mese.

³ Per le imprese esentate dall'assoggettamento, l'esenzione termina allo scadere dell'esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d'affari di 100 000 franchi. Se l'attività che fonda l'assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l'anno, la cifra d'affari è riportata su un anno intero.

Art. 10 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c

¹ Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

- c. la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati;

² Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

- c. la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati.

Art. 11

Abrogato

Art. 13

Abrogato

Art. 14 n. 6, 9 e 15

6. *abrogato*
9. la gestione di depositi;
15. *concerne soltanto il testo francese*

Art. 15

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 18 cpv. 3 lett. b

³ *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 20 cpv. 2 e 3

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 32 *Insieme e combinazioni di prestazioni*

(Art. 19 cpv. 2 LIVA)

Per determinare se il luogo della prestazione in caso di combinazioni di prestazioni si trovi in territorio svizzero o all'estero si applica per analogia l'articolo 19 capoverso 2 LIVA.

Art. 36 cpv. 1

Abrogato

Art. 37

Abrogato

Art. 38 *Unità organizzative di una collettività pubblica*

(Art. 21 cpv. 6 LIVA)

¹ Società di diritto privato o pubblico ai sensi dell'articolo 21 capoverso 6 LIVA sono le società detenute esclusivamente da una collettività pubblica, dalle sue unità organizzative o da una collettività pubblica e dalle sue unità organizzative.

² Istituti e fondazioni ai sensi dell'articolo 21 capoverso 6 LIVA sono gli istituti e le fondazioni costituiti esclusivamente da una collettività pubblica, dalle sue unità organizzative o da una collettività pubblica e dalle sue unità organizzative.

Art. 38a *Prestazioni tra collettività pubbliche*

(Art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. b e c LIVA)

¹ L'articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera b LIVA si applica a tutte le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche o unità organizzative di collettività pubbliche.

² L'articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera c LIVA si applica a tutti gli istituti o fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche o da unità organizzative di collettività pubbliche.

Art. 38b *Istituti di formazione e di ricerca*

(Art. 21 cpv. 7 LIVA)

¹ Sono considerati istituti di formazione e di ricerca:

Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto RU ...

- a. gli istituti del settore delle scuole universitarie che, nell'ambito dell'articolo 63a della Costituzione federale³, sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale;
- b. le organizzazioni di pubblica utilità secondo l'articolo 3 lettera j LIVA nonché le collettività pubbliche secondo l'articolo 12 LIVA;
- c. gli ospedali pubblici, a prescindere dalla loro forma giuridica.

² Le imprese dell'economia privata non sono considerate istituti di formazione e di ricerca.

Art. 39 *Opzione per l'imposizione delle prestazioni escluse dall'imposta*
(Art. 22 LIVA)

L'indicazione dell'opzione mediante dichiarazione nel rendiconto deve avvenire nel medesimo periodo fiscale in cui è sorto il debito fiscale. Trascorso il termine di finalizzazione di cui all'articolo 72 capoverso 1 LIVA, non è più possibile esercitare l'opzione o rinunciare a un'opzione già esercitata.

Art. 40

Abrogato

Art. 45 cpv. 3 e 3^{bis}

³ La conversione viene fatta al tasso di cambio pubblicato dall'AFC, scegliendo tra corso medio mensile e corso del giorno delle divise (vendita).

^{3bis} Alle valute estere per le quali l'AFC non pubblica alcun corso si applica il corso del giorno delle divise (vendita) pubblicato da una banca nazionale.

Titolo dopo l'art. 48

Sezione 1a: Imposizione dei margini

Art. 48a *Emissione della fattura*
(Art. 24a cpv. 1 e 2 LIVA)

In caso di rivendita di beni soggetti a imposizione dei margini, nei contratti, fatture e ricevute non è consentito fare riferimento all'imposta.

Art. 48b *Oggetti d'arte, da collezione e d'antiquariato*
(Art. 24a cpv. 4 LIVA)

¹ Sono considerati oggetti d'arte le seguenti opere fisiche di autori ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA:

- a. quadri eseguiti dall'artista quali dipinti a olio, acquerelli, pastelli, disegni, collage o simili; sono esclusi piani di architetti e di ingegneri e altri progetti e disegni eseguiti per scopi industriali, commerciali, topografici o simili, og-

getti manufatti decorati a mano, tele dipinte per scenari di teatro, per sfondi di studi d'arte o per usi simili;

- b. incisioni, stampe e litografie originali nonché serigrafie, a condizione che presentino le caratteristiche di un'opera artistica originale eseguita dall'artista; è questo il caso quando:
 - 1. sono numerate e firmate dall'autore,
 - 2. non ne esistono più di 250 copie,
 - 3. sono state riprodotte a partire da matrici interamente lavorate a mano dall'autore, e
 - 4. non sono state riprodotte con un procedimento meccanico o fotomeccanico;
- c. opere originali dell'arte statuaria o scultoria eseguite interamente dall'artista nonché sculture copiate sotto il controllo dell'artista o dei suoi successori in diritto, per un massimo di otto esemplari;
- d. arazzi e tappeti murali eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, per un massimo di otto esemplari per ogni opera;
- e. esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- f. opere smaltate interamente eseguite a mano, numerate e recanti la firma dell'artista o del suo studio, per un massimo di otto esemplari;
- g. fotografie eseguite dall'artista, stampate e numerate da lui stesso o sotto il suo controllo e firmate, per un massimo di 30 esemplari compreso qualsiasi formato o supporto;
- h. oggetti d'arte eseguiti dall'artista e non citati alle lettere a–g.

² Sono considerate antichità (oggetti d'antiquariato) i beni mobili accertabili aventi più di 100 anni.

³ Sono considerati pezzi da collezione (oggetti da collezione) in particolare anche:

- a. francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati, che non sono destinati ad avere corso;
- b. collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico;
- c. autoveicoli la cui prima immatricolazione all'atto dell'acquisto risale ad oltre 30 anni;
- d. vini e altri alcolici recanti l'indicazione dell'annata e accertabili mediante numerazione o in altro modo;
- e. oggetti realizzati in metalli preziosi, placcati in metalli preziosi, con pietre preziose, pietre semipreziose o simili quali gioielli, articoli di gioielleria, orologi e monete.

Art. 48c

Imposizione dei margini per oggetti acquistati a un prezzo complessivo

(Art. 24a cpv. 5 LIVA)

¹ Se il rivenditore ha acquistato pezzi da collezione a un prezzo complessivo, deve assoggettare all'imposizione dei margini la vendita di ognuno di tali pezzi.

² La controprestazione della rivendita di singoli pezzi da collezione acquistati a un prezzo complessivo va dichiarata nel periodo di rendiconto nel quale è stata conseguita. Nel momento in cui supera il prezzo complessivo, la somma di tutte le controprestazioni è imponibile.

³ Se i pezzi da collezione vengono acquistati assieme ad altri oggetti a un prezzo complessivo, l'imposizione dei margini si applica solo qualora sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d'acquisto relativa ai pezzi da collezione.

Art. 48d

Registrazioni

(Art. 24a LIVA)

Il contribuente deve effettuare una registrazione dell'acquisto e della vendita dei pezzi da collezione. In caso di oggetti acquistati a un prezzo complessivo vanno effettuate registrazioni separate per ogni lotto.

Art. 50a

Giornali e riviste elettronici senza carattere pubblicitario

(Art. 25 cpv. 2 lett. a^{bis} LIVA)

¹ Sono considerati giornali e riviste elettronici senza carattere pubblicitario i prodotti elettronici che:

- a. vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti dati;
- b. sono costituiti prevalentemente da testo o immagini; e
- c. svolgono fondamentalmente la stessa funzione di giornali e riviste stampati ai sensi dell'articolo 50.

² Dei giornali e delle riviste elettronici senza carattere pubblicitario fanno parte anche gli audiodiari e le audioriviste il cui contenuto riflette in massima parte l'opera originale.

Art. 51a

Libri elettronici senza carattere pubblicitario

(Art. 25 cpv. 2 lett. a^{bis} LIVA)

¹ Sono considerati libri elettronici senza carattere pubblicitario i prodotti elettronici che:

- a. vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti dati;
- b. sono pubblicati da una casa editrice; e
- c. sono opere singole compiute, costituite prevalentemente da testo o immagini e non interattive.

² Dei libri elettronici senza carattere pubblicitario fanno parte anche gli audiolibri il cui contenuto riflette in massima parte l'opera originale.

Art. 52 *Carattere pubblicitario*
(Art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 e lett. a^{bis} LIVA)

¹ I prodotti stampati ed elettronici hanno carattere pubblicitario se a livello di contenuti l'intento principale è quello di propagandare le attività commerciali dell'editore o di un terzo che lo sostiene.

² Sono considerate terzi che sostengono l'editore le persone e le imprese per cui l'editore opera o da questi controllate nonché le altre persone strettamente vincolate ai sensi dell'articolo 3 lettera h LIVA.

³ È considerata pubblicità sia la pubblicità diretta, come la pubblicità e le inserzioni, sia quella indiretta, come gli articoli pubbliredazionali e i comunicati pubblicitari.

Art. 60

Abrogato

Titolo prima dell'art. 62

Sezione 2: Deduzione dell'imposta precedente fittizia

Art. 62 *Metalli e pietre preziosi*
(Art. 28a cpv. 1 lett. a LIVA)

Non sono considerati beni mobili accertabili i metalli preziosi delle voci di tariffa doganale 7106–7112⁴ e le pietre preziose delle voci di tariffa doganale 7102–7105.

Art. 63 *Diritto alla deduzione dell'imposta precedente fittizia*
(Art. 28a cpv. 1 e 2 LIVA)

¹ Se vengono acquistati unicamente beni mobili accertabili a un prezzo complessivo, è ammessa la deduzione dell'imposta precedente fittizia.

² La deduzione dell'imposta precedente fittizia è esclusa se nel prezzo complessivo sono compresi pezzi da collezione ai sensi dell'articolo 24a LIVA o beni mobili non accertabili e non sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d'acquisto relativa agli oggetti di cui all'articolo 28a LIVA.

³ La deduzione dell'imposta precedente fittizia è esclusa:

- a. se al momento dell'acquisto del bene è stata applicata la procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA;
- b. se il contribuente ha importato il bene;
- c. se sono stati acquistati beni di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b e capoverso 2;
- d. se il contribuente ha acquistato il bene in territorio svizzero da una persona che ha importato tale bene in esenzione d'imposta;

⁴ RS 632.10, allegato

- e. per la parte dell'importo pagato nell'ambito della liquidazione dei danni eccedente il valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.

Art. 64

Abrogato

Art. 77 cpv. 2 lett. e e cpv. 3

² Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:

- e. realizzano più del 50 per cento della loro cifra d'affari con prestazioni impossibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica.

³ I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27, 29 e 30 LIVA. Se l'imposta viene comunque menzionata nella fattura, l'importo indicato va versato all'AFC con riserva di quanto esposto all'articolo 27 capoverso 2 LIVA.

Art. 78 cpv. 3

³ Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente deve applicare il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre anni prima di poter passare al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anzitempo è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell'aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.

Art. 79 cpv. 3

³ In caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d'esercizio né sui beni d'investimento. Resta salva una correzione giusta l'articolo 93, se dal momento del passaggio i beni immobili vengono utilizzati in minor misura per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Art. 81 cpv. 5

⁵ In caso di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d'esercizio né sui beni d'investimento. Resta salvo uno sgravio fiscale successivo giusta l'articolo 32 LIVA, se dal momento del passaggio le scorte di merci, i mezzi d'esercizio o i beni d'investimento vengono utilizzati in maggior misura per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Art. 82 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b

² Al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti l'imposta sul valore attuale dei beni immobili va conteggiata all'aliquota normale in vigore al momento se:

- b. il contribuente ha acquistato il bene nell'ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 83 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo non utilizza, immediatamente dopo averlo acquisito, un patrimonio, o parte di esso, assunto nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA oppure lo utilizza in misura inferiore rispetto all'alienante per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, occorre procedere come segue:

Art. 86 cpv. 1 lett. b

¹ Il contribuente è autorizzato ad applicare due aliquote saldo se:

- b. almeno due di queste attività costituiscono ciascuna oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili.

Art. 88 cpv. 1 e 2

¹ Attuale capoverso

² Nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 LIVA, la controprestazione complessiva può essere conteggiata all'aliquota saldo autorizzata applicabile alla prestazione preponderante. Se tuttavia le prestazioni sono tutte soggette alla medesima aliquota giusta l'articolo 25 LIVA, la controprestazione complessiva andrà conteggiata all'aliquota saldo autorizzata più alta, salvo che il contribuente riesca a dimostrare quale percentuale della prestazione complessiva sia relativa alle singole prestazioni parziali.

Art. 89 cpv. 3

³ Se un'attività accessoria usuale per il settore o più attività accessorie usuali per il settore per le quali l'ordinanza dell'AFC prevede la stessa aliquota saldo costituiscono oltre il 50 per cento della cifra d'affari complessiva realizzata con l'attività principale imponibile e con le attività accessorie imponibili usuali per il settore, il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo è retto dagli articoli 86–88.

Art. 90 cpv. 2 e 2^{bis}

² I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano beni mobili accertabili per rivenderli a un acquirente possono applicare la procedura di compensazione dell'imposta precedente fittizia, messa a disposizione dall'AFC. Tale procedura non è applicabile agli autoveicoli usati il cui peso complessivo non supera i 3500 kg né ai beni che il contribuente:

- a. ha ricevuto nell'ambito della procedura di notifica da una persona che applica il metodo di rendiconto effettivo;
- b. ha acquistato in territorio svizzero da una persona che ha importato tale bene in esenzione d'imposta;
- c. ha acquistato in territorio svizzero in esenzione d'imposta; o

Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto

RU ...

- d. ha ricevuto nell'ambito di una liquidazione dei danni, se gli importi pagati eccedono il valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.

^{2bis} La procedura di cui al capoverso 2 si applica per analogia quando si acquistano pezzi da collezione secondo l'articolo 48b per rivenderli.

Art. 93 cpv. 1 lett. b

¹ Se un bene immobile non è più utilizzato nell'ambito dell'attività imprenditoriale del contribuente o viene destinato a un'attività esclusa dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2 LIVA, l'imposta va conteggiata sul valore attuale all'aliquota normale in vigore al momento se:

- b. il contribuente ha acquistato il bene nell'ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 94 cpv. 1 lett. a–c, 3 e 4

¹ Fatto salvo l'articolo 93, le prestazioni a persone strettamente vincolate vanno considerate nel rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo come segue:

- a. *abrogata*
- b. *abrogata*
- c. i beni e le prestazioni di servizi vanno conteggiati all'aliquota saldo autorizzata alla controprestazione pagata, ma almeno al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;

³ Alle persone strettamente vincolate che fanno parte del personale si applica il capoverso 2.

⁴ Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono considerate come eseguite a titolo oneroso. L'imposta deve essere calcolata sull'importo determinante anche per le imposte dirette.

Art. 95 Vendita di mezzi d'esercizio e beni d'investimento *(Art. 37 cpv. 1–4 LIVA)*

La vendita di mezzi d'esercizio e beni d'investimento che non sono stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione di prestazioni escluse dall'imposta va conteggiata all'aliquota saldo autorizzata. Se sono state autorizzate due aliquote saldo e il mezzo d'esercizio o il bene d'investimento è stato utilizzato in entrambe le attività, le controprestazioni vanno conteggiate all'aliquota saldo più elevata.

Art. 97 cpv. 1, 3 e 4

¹ Le istituzioni affini di cui all'articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente i consorzi comunali e gli altri raggruppamenti di collettività pubbliche, le parrocchie, le scuole e gli internati privati, gli ospedali privati, i centri medici, i centri di riabilitazione, le case di cura, le organizzazioni private Spitex, le case di riposo, le case di cura, le residenze per anziani, le imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e le scuole speciali, i gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche, le assicurazioni cantonali di edifici, le cooperative idriche, le imprese di trasporto pubblico, le corporazioni forestali di diritto

Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto RU ...
privato sussidiate da collettività pubbliche, gli organizzatori di manifestazioni non
ricorrenti nei settori della cultura e dello sport, le associazioni secondo gli articoli
60-79 del Codice civile¹ (CC) e le fondazioni ai sensi degli articoli 80-89bis CC.

³ I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare
per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1-24,
27, 29 e 30 LIVA. Se l'imposta viene comunque inserita in fattura, l'importo indica-
to va versato all'AFC con riserva di quanto esposto all'articolo 27 capoverso 2
LIVA.

⁴ I servizi autonomi di cui all'articolo 12 capoverso 1 LIVA che si riuniscono in un
unico soggetto fiscale (art. 12 cpv. 2 LIVA) possono applicare il metodo delle
aliquote forfetarie.

Art. 98 cpv. 2

² Il metodo delle aliquote forfetarie dev'essere mantenuto per almeno tre periodi
fiscali. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al
metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo dieci anni. Il passaggio anzitempo è
possibile in occasione di qualsiasi adeguamento dell'aliquota forfetaria che non sia
riconducibile a una modifica delle aliquote d'imposta di cui agli articoli 25 e 55
LIVA.

Art. 99a Rendiconto dell'imposta sull'acquisto *(Art. 37 cpv. 5 LIVA)*

I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie e acquistano presta-
zioni di imprese con sede all'estero secondo gli articoli 45-49 LIVA devono versare
trimestralmente l'imposta sull'acquisto all'aliquota legale corrispondente.

Art. 107 rubrica e cpv. 1

Modifica del sistema di rendiconto in caso di applicazione del
metodo delle aliquote saldo o del metodo delle aliquote forfetarie

¹ In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al ren-
diconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo
al passaggio il contribuente deve conteggiare i crediti esistenti al momento del
passaggio applicando le aliquote saldo o forfetarie autorizzate.

Art. 109

Abrogato

Art. 115 cpv. 1 lett. a

¹ L'importo della garanzia ammonta, in caso di crediti fiscali sorti condizionatamen-
te o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento secondo l'articolo 76 capo-
verso 1 LD¹:

- a. al 100 per cento nel caso di immagazzinamento di merci di gran consumo;

¹ L'autorizzazione è rilasciata se il contribuente:

- c. tiene per detti beni un controllo dettagliato sull'importazione, sul deposito e sull'esportazione;
- d. presenta nei suoi periodici rendiconti fiscali con l'AFC, per le importazioni ed esportazioni di beni giusta la lettera b, eccedenti d'imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno, che provengono dal versamento dell'imposta sull'importazione all'AFD; e

Titolo prima dell'art. 122

Titolo quinto: Diritto procedurale applicabile all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all'imposta sull'acquisto

Capitolo 1: Diritti e obblighi del contribuente

Sezione 1a: Rinuncia all'annuncio di inizio dell'assoggettamento

(Art. 66 cpv. 1 LIVA)

Art. 121a

Le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti presso l'AFC.

Sezione 1: Dati elettronici

Art. 122 Acquisizione e conservazione di dati

(Art. 70 cpv. 4 LIVA)

Il DFF emana disposizioni riguardanti l'acquisizione e la conservazione di dati elettronici che costituiscono elementi di prova rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto delle quali si presume vengano provate la provenienza e l'inalterabilità dei dati. La provenienza e l'inalterabilità dei dati possono essere provate anche in altro modo.

Art. 123, 124 cpv. 1 e 125

Abrogati

Titolo prima dell'art. 131

Capitolo 3: Diritti e obblighi delle autorità

Sezione 1: Protezione dei dati

Art. 131

Abrogato

Art. 131a rubrica, cpv. 3

Consulenza in materia di protezione dei dati

(Art. 76 cpv. 1 LIVA)

³ L'AFC provvede inoltre affinché si svolgano controlli periodici che garantiscano l'esattezza e il trasferimento completo su supporti di dati dei dati raccolti.

Art. 132, rubrica, cpv. 2 e 3

Trattamento dei dati

(Art. 76 cpv. 1 e 76a cpv. 1 e 2 LIVA)

² L'AFC può trattare in forma elettronica o altra forma i dati che essa rileva o raccoglie oppure riceve da partecipanti a un procedimento, da terzi o da autorità.

³ *Abrogato*

Art. 133

Gestione del sistema d'informazione

(Art. 76a cpv. 1 e 76d lett. a LIVA)

L'AFC è responsabile della manutenzione e della sicurezza di esercizio del sistema d'informazione e della legittimità del trattamento dei dati.

Art. 133a

Categorie di dati

(Art. 76a cpv. 1 e 3 e art. 76d lett. b e c LIVA)

I dati che l'AFC può trattare ai sensi dell'articolo 76a capoverso 3 LIVA sono i seguenti:

- a. dati sull'identità delle persone: nominativi, forma giuridica, iscrizione nel registro di commercio, data di nascita o di costituzione, indirizzo, domicilio e sede sociale, numeri di mezzi di telecomunicazione, indirizzo di posta elettronica, attinenza, riferimento bancario, rappresentante legale, numero d'assicurato AVS;
- b. dati sulle attività economiche: genere di attività commerciale, cifre d'affari realizzate o preventivate, data d'iscrizione e di cancellazione, luogo di esecuzione della prestazione nonché i dati riguardanti il trasferimento e l'importazione ed esportazione di merci necessari per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto;
- c. dati sulla situazione reddituale e patrimoniale: in particolare dati raccolti da libri contabili, cifre economico-aziendali, immobili, denaro contante, conti postali e bancari, cartervalori e altri beni mobili di valore nonché le eredità indivise;
- d. dati sulla situazione tributaria: rendiconti fiscali;
- e. dati su debiti e cessioni di crediti: durata ed entità delle cessioni di crediti, ammontare dei crediti imponibili ceduti;
- f. dati su procedure di esecuzione, fallimento e sequestro: procedure di esecuzione, fallimento, sequestro e procedura di concordato, atti giudiziali e extragiudiziali finalizzati alla riscossione di crediti;
- g. dati sull'osservanza degli obblighi fiscali: osservanza degli obblighi di collaborazione fiscale, pagamento puntuale delle imposte dovute, obblighi di

tenere la contabilità, accertamenti fatti nell'ambito di un controllo, nonché dati che sono necessari per garantire l'incasso delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido;

- h. dati sul sospetto di infrazioni, su reati, oggetti e mezzi di prova sequestrati nonché su procedimenti penali: sospetto fondato di infrazioni, oggetti e mezzi di prova sequestrati, reati e conseguenti sanzioni e recuperi d'imposta ai sensi dell'articolo 12 della legge del 22 marzo 1974⁵ sul diritto penale amministrativo;
- i. dati su procedimenti amministrativi: dati riguardanti procedimenti amministrativi e procedimenti giudiziari in ambito fiscale, necessari per l'emissione di avvisi di tassazione e per la valutazione delle pretese di restituzione e delle domande di condono dell'imposta;
- j. dati su procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria: autorità richiedente, data e oggetto della richiesta, persone interessate, svolgimento della procedura e tipo di misure.

Art. 134

Statistica

(Art. 76a cpv. 2 lett. j LIVA)

¹ L'AFC allestisce e tiene statistiche nella misura in cui siano necessarie per l'adempimento dei compiti legali.

² L'AFC può trasmettere dati, a fini statistici, alle autorità federali e cantonali nonché ad altre persone interessate, sempre che tali dati siano resi anonimi e non contengano indicazioni che permettono di risalire alle persone interessate. È fatto salvo l'articolo 10 capoversi 4 e 5 della legge del 9 ottobre 1992⁶ sulla statistica federale.

³ I dati che non sono stati resi anonimi possono essere utilizzati per controlli interni e per la pianificazione interna.

Art. 135

Abrogato

Art. 136

Abrogato

Art. 136a

Comunicazione di dati all'AFD

(Art. 76b cpv. 2 LIVA)

L'AFC accorda al personale dell'AFD incaricato della determinazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto l'accesso ai dati giusta l'articolo 133a mediante una procedura di richiamo, purché tali dati siano necessari per una corretta e completa imposizione dell'importazione o per l'esecuzione di procedimenti penali o amministrativi.

⁵ RS 313.0
⁶ RS 431.01

Art. 137 Durata di conservazione, distruzione e archiviazione dei dati
(Art. 76c cpv. 1 e 76d lett. e e f LIVA)

¹ L'AFC distrugge i dati al più tardi allo scadere dei termini fissati nell'articolo 70 capoversi 2 e 3 o nell'articolo 105 LIVA. Fanno eccezione i dati di cui l'AFC necessita periodicamente per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto.

² I dati destinati alla distruzione sono offerti all'Archivio federale conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998⁷ sull'archiviazione.

Art. 138 Valutazione dell'offerta Internet dell'AFC
(Art. 76d LIVA)

¹ Per la valutazione della sua offerta Internet, l'AFC è autorizzata a trattare i dati di persone che fanno uso di tale offerta (logfile).

² I dati possono essere trattati solo per tale valutazione e per la durata assolutamente necessaria. Dopo la valutazione devono essere distrutti o resi anonimi.

Art. 139

Abrogato

Art. 144 cpv. 1 lett. b

¹ Sono esenti dall'imposta:

- b. l'ottenimento di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di beneficiari istituzionali e persone beneficiarie.

Art. 150, secondo periodo

... Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi destinati a scopi amministrativi, segnatamente uffici, sale per conferenze, depositi e parcheggi, o utilizzati esclusivamente per la residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare.

Art. 151 cpv. 1, frase introduttiva, e 2

¹ Ha diritto al rimborso delle imposte versate secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettere a e c LIVA chi importa beni o riceve prestazioni a titolo oneroso in Svizzera e:

² Il diritto al rimborso dell'imposta è salvaguardato se la persona di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA è esentata dall'assoggettamento e non rinuncia a questa esenzione.

⁷ RS 152.1

Art. 153 cpv. 1 e 2

¹ Il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni che il richiedente ha acquisito in Svizzera corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell'imposta precedente di cui agli articoli 28–30 e 33 capoverso 3 LIVA. L'imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni non soggette o esentate da tale imposta ai sensi della LIVA non viene rimborsata. Il rimborso è limitato all'ammontare corrispondente all'aliquota prevista dalla legge per la specifica prestazione.

² Le agenzie di viaggio e gli organizzatori di manifestazioni con sede all'estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in Svizzera per forniture e prestazioni di servizi ricevute che essi rifatturano ai loro clienti.

Art. 158 Composizione dell'organo consultivo

(Art. 109 LIVA)

L'organo consultivo si compone di 14 membri permanenti.

² *Abrogato*

³ *Abrogato*

Art. 159 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} L'AFC partecipa alle riunioni dell'organo consultivo in qualità di consulente.

² La Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto dell'AFC assume i compiti di segretariato che il presidente, d'intesa con l'AFC, le assegna e tiene il verbale delle riunioni dell'organo consultivo.

Art. 160 Pareri e raccomandazioni

(Art. 109 LIVA)

L'organo consultivo presenta le proprie prese di posizione e raccomandazioni all'attenzione del DFF. Può distinguere i pareri di maggioranza da quelli di minoranza.

Art. 161 cpv. 2

² La decisione circa la definizione della prassi spetta all'AFC.

Art. 162 cpv. 2 e 3

² Le prescrizioni in materia di segreto d'ufficio previste per i dipendenti della Confederazione si applicano per analogia anche alle altre persone che partecipano alle riunioni. Le persone ne sono informate preventivamente per scritto.

³ *Abrogato*

Art. 166a Disposizioni transitorie sulla modifica del ...
(Art. 7 cpv. 3 lett. b e art. 10 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ Per le forniture di cui all'articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA l'assoggettamento del fornitore della prestazione decorre dall'entrata in vigore della presente ordinanza, se con tali forniture ha realizzato nei 12 mesi precedenti una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi e se è presumibile che nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore dell'ordinanza eseguirà prestazioni simili.

² Per le imprese estere che non hanno uno stabilimento d'impresa in territorio svizzero e che nei 12 mesi precedenti l'entrata in vigore della presente ordinanza hanno eseguito prestazioni imponibili in territorio svizzero, l'esenzione dall'assoggettamento termina al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza se nel corso di questi 12 mesi l'impresa ha realizzato in territorio svizzero o all'estero una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta e se è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore dell'ordinanza eseguirà prestazioni imponibili in territorio svizzero. Se le prestazioni non sono state eseguite per tutti e 12 i mesi, la cifra d'affari è riportata su un anno intero.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La Presidente della Confederazione: Doris Leuthard

Il Cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr